

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 16-30 aprile 2024

Focus sulla dichiarazione IVA 2024

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 30 aprile 2024 non ci sono molte scadenze di rilievo.

Tra queste si citano le seguenti:

- il termine, fissato al 16 del mese, per il versamento delle ritenute sui dividendi del primo trimestre 2024;
- la comunicazione, a cura degli autotrasportatori, da inviare entro il 30 aprile, per fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
- la trasmissione, da parte delle strutture sanitarie, sempre entro fine mese, del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente;
- l'invio, entro il 30 aprile, della dichiarazione IVA 2024 relativa al periodo d'imposta 2023.

Si segnala anche che, a partire dal 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, nella sezione riservata del sito, il modello 730 nella versione precompilata.

16 MARTEDÌ

Accise

ACCISE

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di marzo.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta

	sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche e Poste italiane.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”; “1140 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – Acconto”.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di marzo in relazione a premi di risultato.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d’imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.</p>

	<p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su dividendi e utili</p> <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d’investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento; • 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001” in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei</p>

	<p>soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; • in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta-Saldo".</p>

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a marzo relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p>
IVA	<p>Liquidazione IVA periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6003 – Versamento Iva mensile-marzo”.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di marzo da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività simili.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile or-</p>

	<p>ganizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; • su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente; • contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici; • sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente; • sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni; • sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di

	<p>imprese residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti; • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni; • 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; • 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; • 1048 – Ritenute su altre vincite e premi; • 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p><u>Lavoro dipendente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati; • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p><u>Lavoro autonomo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p><u>Provvigioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

17 **MERCOLEDÌ**

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 marzo 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

26 VENERDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a marzo (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale



Attenzione

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al primo trimestre (sog-

getti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

29 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE



Attenzione

La scadenza originaria è il 28 aprile e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi – II periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".

30 MARTEDÌ

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

	<ul style="list-style-type: none"> • gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997; • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. <p>Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB); • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari). <p>Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione compensi riscossi - Strutture sanitarie private</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei com-</p>

	<p>pensi complessivamente riscossi nell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata dei compensi.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello 730 precompilato – Pubblicazione sul sito</p> <p>Attività - Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione IVA – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d'imposta 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p>Modalità - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati). <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 maggio 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p>

	Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento IVA mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di marzo per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
IVA	<p>Rimborso IVA infrannuale</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite interme-</p>

	diari abilitati.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p><i>Attività</i> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p><i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie di assicurazione.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta di bollo su documenti informatici</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche.</p> <p><i>Modalità</i> - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 10 APRILE 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Dichiarazione IVA 2024 – Modalità operative e novità

Entro il 30 aprile 2024, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere, telematicamente, la dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.

La dichiarazione può essere presentata direttamente, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante gli intermediari abilitati.

Soggetti interessati ed esclusi

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i **contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA**.

Sono, invece, **esonerati** dall'obbligo di dichiarazione:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter, D.P.R. n. 633/1972).



Attenzione

Il contribuente può comunque presentare la dichiarazione, qualora lo ritenga opportuno.

Struttura del modello IVA 2024

La dichiarazione IVA è costituita da:

- un frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, composto da due facciate;
- un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ- VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ-VT-VX-VO-VG, VS, VV, VW, VY e VZ), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.



Attenzione

I quadri VB - VN - VP - VQ e VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

Modalità di invio

La dichiarazione va presentata esclusivamente **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate:

- a) direttamente dal dichiarante, mediante l'utilizzo dei servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- b) tramite un intermediario abilitato;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La **prova della presentazione** della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

In caso di invio tramite intermediari abilitati, questi, avvalendosi del servizio telematico Entratel, trasmettono sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

L'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Termini di presentazione

La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile**.

Per i contribuenti obbligati alla presentazione della LIPE - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, va ricordato che la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.